

# Credito d'imposta Design e ideazione estetica

---

# F&P

**FANELLI & PARTNERS**  
CONSULENZE AZIENDALI, SOCIETARIE, TRIBUTARIE E FINANZIARIE



**GENNAIO 2021**

---

**Scheda di Sintesi Agevolazione Design e Ideazione Estetica**

**Aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2021**



**in collaborazione con:**

**FIDENS**  
CONSULTING

# Premessa

L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013), prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, per gli investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Nelle pagine a seguire si procederà all'analisi del **Bonus per altre attività innovative-Attività di design e ideazione estetica**, rimandando il lettore verso specifiche schede di sintesi per la trattazione degli altri argomenti correlati.

## A chi è rivolto?

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, a condizione che siano in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi

di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori<sup>1</sup>. Restano invece escluse dal beneficio: le imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9 comma 2 del Dlgs 231/01, quelle che si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ed infine gli esercenti arti e professioni.

## Attività ammissibili

A norma dell'art. 6 co. 202 della L.160/2019, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta si considerano ammissibili le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Sono comprese le attività svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

Una definizione di attività di design e ideazione estetica è rintracciabile nel già citato DM, si tratta di interventi volti ad innovare in modo significativo i prodotti<sup>2</sup> dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

## Costi ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le:

---

<sup>1</sup> Sulla base dei chiarimenti forniti in passato dall'Amministrazione finanziaria, possono avvalersi del credito d'imposta le imprese in qualsiasi forma costituite: le imprese familiari, le imprese agricole, le società cooperative, ect.

<sup>2</sup> Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compreso di imballaggio, simboli grafici ect

- **Spese per il personale**

Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: a) di età non superiore a 35 anni; b) al primo impiego; c) in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili; d) assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.

- **Beni materiali mobili e software**

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al Credito d'imposta (compresa la progettazione e realizzazione dei campionari): per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo; nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.

- **Contratti per attività da parte del commissionario**

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

- **Servizi di consulenza**

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese relative ai suddetti contratti.

- **Materiali per la realizzazione di prototipi**

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Con riferimento al momento di sostenimento dei costi, a norma dell'art.6 co.1 del DM 26.05.2020, per la determinazione del credito d'imposta **rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell'art. 109** co.1 e 2 del TUIR. Si tratta di una regola a carattere generale, valevole per tutte le imprese a prescindere dal regime di determinazione del reddito<sup>3</sup>.

## **Determinazione dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è riconosciuto (art. 1 co. 202 della L. 160/2019):

- In misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- Nel limite massimo di 2 milioni di euro.

<b>Credito d'imposta</b>	<b>Misura credito</b>
Design e ideazione estetica	10% max 2 Milioni

---

<sup>3</sup> In deroga al suddetto principio generale le spese per la certificazione contabile si considerano imputabili allo stesso periodo di effettuazione degli investimenti, ai soli fini dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo del credito.

# Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale (art.1 co.204 L.160/19).

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuo di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro;

## Obblighi documentali

### 1) Certificazione della documentazione

L'utilizzo in compensazione del credito maturato **non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione** (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 3.1). Il sostenimento delle spese, ai fini del riconoscimento del credito, deve essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In tal caso le spese sostenute sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un

importo non superiore a 5.000 euro fermo restando, comunque, il limite massimo previsto<sup>4</sup>.

## 2) Relazione tecnica asseverata

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione<sup>5</sup>.

Nel caso di attività organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione:

- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di innovazione.

## 3) Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

E' inoltre previsto che le imprese effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione, è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

---

<sup>4</sup> A norma dell'art. 6 co. 7 del DM 26.5.2020 con riferimento alle spese di personale la documentazione contabile deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.

<sup>5</sup> L'obbligo di asseverazione è stato introdotto dall'art. 1 co. 1064 lett. g) della L. 178/2020.

Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.

## Cumulo

**Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a patto che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.**

Nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03577/2020, è stato affermato che "il citato credito d'imposta R&S deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente".

Ne consegue che, in linea generale, il credito R&S è cumulabile sia con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali sia con il bonus investimenti nel Mezzogiorno, ma dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla legge.

## Contatti

Dott. Francesco FANELLI – Dott.ssa Rosa NATALINO - [segreteria@studio-fanelli.it](mailto:segreteria@studio-fanelli.it) – 089.790692

Dott. Giuseppe SEMINARA – Dott.ssa Angelica ROMEO - [info@fidensconsulting.it](mailto:info@fidensconsulting.it) - 0966.949319